

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1984

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri Antonio, Trantino ed altri; Ronchi e Russo Franco, Casini Carlo, Onorato ed altri; Bozzi, Felisetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
BATTELO (PCI) 4, 13, 15 e *passim*

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pag. 11
DI LEMBO (DC) 19
FILETTI (MSI-DN) 3, 5, 6 e *passim*
GALLO (DC) 3, 4, 6 e *passim*
GROSSI (PCI) 9
LAPENTA (DC), relatore alla Commissione .. 3, 7, 17 e *passim*
MARINUCCI MARIANI (PSI) 9
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia . 6, 14, 19 e *passim*
MARTORELLI (PCI) 3, 4, 7 e *passim*
RUFFINO (DC) 9, 10, 16
RUSSO (Sin. Ind.) 11, 13, 14 e *passim*
SALVATO (PCI) 8, 9, 13 e *passim*
TEDESCO TATÒ (PCI) 10, 11, 14 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 18,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri Antonio; Trantino ed altri; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato ed altri; Bozzi; Felisetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri Antonio; Trantino ed altri; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato ed altri; Bozzi; Felisetti ed altri.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta di ieri. Siamo giunti all'articolo 3, al quale sono stati presentati vari emendamenti, alcuni destinati ad entrare nel corpo dell'articolo ed uno destinato a divenire un articolo aggiuntivo 3-*bis*.

La discussione che si è svolta nella giornata di ieri su questi emendamenti mi induce – poichè non vi è disponibilità da parte dei presentatori a ritirarli – a proporvi di accantonare questa materia per procedere oltre. So che sul tema degli arresti domiciliari in particolare, destinati a sostituire, secondo un emendamento proposto le pene edittali fino a 3 anni di reclusione, salvo un previo periodo di carcerazione cautelare, numerosi colleghi desiderano intervenire. Mi domando, allora, se non convenga saggiare ulteriormente la possibilità di altri accordi e andare oltre, anche per avere la misura, che qualche volta si smarrisce insistendo troppo su di un tema controverso, di quelli che saranno i tempi del nostro lavoro.

Poichè mi sembra che la Commissione sia d'accordo, accantoniamo la questione delle carcerazioni cautelari più brevi, per i reati per i quali è prevista una pena edittale non superiore ai tre anni di reclusione, per i quali si propone un'esecuzione nelle forme degli arresti domiciliari, e proseguiamo, invece, sull'ultimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, articolo 3 del disegno di legge, che riguarda il potere del giudice istruttore di emettere contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, un nuovo mandato di cattura. A tal riguardo – dico questo per i colleghi che non erano presenti – si era aperta una discussione: ricordando che questa possibilità di emettere contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini nella fase istruttoria, un nuovo mandato di cattura, all'esito dell'istruttoria, e cioè al

momento del rinvio a giudizio, si è constatato che si tratta di un'innovazione che vige in Italia da dieci anni, che è stata introdotta nel 1974; si è constatato che già alla Camera dei deputati si era fatto un grosso passo restrittivo di questo potere del giudice limitandolo ai soli casi di mandato di cattura obbligatorio.

La nostra Sottocommissione aveva aderito a questa proposta della Camera dei deputati, mentre vi è un emendamento del senatore Martorelli e di altri senatori che propone di ridurre ulteriormente l'area di questa potestà del giudice, limitandola soltanto a quei reati per così dire privilegiati alla rovescia, che sono i reati di mafia, di associazione a delinquere per droga, di terrorismo, di sequestro di persona a scopo di estorsione.

FILETTI. La ringrazio, signor Presidente, per avermi aggiornato sui lavori della Commissione, e mi giustifico per l'assenza che non è dipesa dalla mia volontà, ma da cause di salute.

Aderisco alla proposta di accantonamento se ciò potrà servire ad un rapido esame dell'intero complesso delle norme che costituiscono oggetto del disegno di legge e degli emendamenti presentati. Mi auguro, infine, che tale disegno di legge possa essere licenziato al più presto poichè seguito con attenzione dall'opinione pubblica.

GALLO. Propongo di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale di cui alla fine dell'articolo in esame.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Ho delle perplessità per il fatto che esistono due emendamenti uguali sullo stesso articolo.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal senatore Martorelli che prevede la soppressione, nell'ultimo comma dell'articolo 3, dalle parole «Tuttavia il giudice istruttore...» in poi, ha un senso particolare, diverso da quello dell'emendamento presentato dal senatore Gallo perchè è collegato all'introduzione, nell'articolo 7, di una potestà del giudice istruttore di provvedere al nuovo mandato di cattura nei confronti di imputati di quei determinati gravissimi reati che potremmo definire reati odiosi.

Tuttavia, qui non si è mai parlato e non si parla di tali delitti odiosi: e a tale proposito ci si rifà agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

MARTORELLI. L'articolo 7 tratta dei delitti odiosi ai fini della proroga della carcerazione preventiva.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato oralmente dal senatore Gallo è uguale a quello presentato dal senatore Martorelli, ma non si riferisce all'articolo 7.

GALLO. Se viene mantenuto l'emendamento all'articolo 7, mi sembrerebbe opportuno introdurre l'eccezione ai reati odiosi dell'ulti-

ma parte dell'ultimo comma dell'articolo 3 perchè, dal punto di vista di una consequenzialità di lettura, salta subito agli occhi in questo modo che viene in linea generale soppresso il potere discrezionale di ordinare il mandato quando l'imputato sia stato scarcerato per decorrenza dei termini salvo che non si tratti dei reati di cui stiamo discutendo.

Se così non fosse, da un punto di vista sistematico, si andrebbe un po' saltando da un luogo all'altro.

MARTORELLI. Non abbiamo problemi ad assorbire nel testo dell'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 3 la sostanza dell'emendamento all'articolo 7.

GALLO. In linea di principio insisterei per la soppressione pura e semplice dalla parola «tuttavia» in poi.

PRESIDENTE. Si potrebbero aggiungere le parole: «per i delitti di cui all'articolo 7».

GALLO. Molto meglio sarebbe aggiungere un'altra riga ed elencarli.

MARTORELLI. Ripeto, elencando i delitti all'ultimo comma dell'articolo 3 il nostro emendamento potrebbe assorbire quello al successivo articolo 7.

Pertanto, il nuovo emendamento che presento all'articolo 3 è il seguente: sopprimere le parole da «tuttavia il giudice istruttore» in poi e sostituire al loro posto le seguenti: «Il giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale ed all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura».

BATTELLO. Volevo spiegare il perchè mi sembra opportuno approvare l'emendamento presentato dal senatore Martorelli. Ritengo opportuno chiarire questa posizione perchè ho l'impressione che la valutazione di tale emendamento sia molto ancorata alla circostanza che comunque la Camera ha approvato in certi termini il testo al nostro esame.

Desidero invece spiegare brevemente, ove ve ne fosse bisogno, che gran parte dell'attuale formulazione è dovuta non dico ad una casualità ma certamente ad una sedimentazione normativa e giurisprudenziale che non è inopportuno chiarire.

Intendo dire che fino al 1970 non vi era ombra di divieti di questo genere. Si potrà dire che nel 1970 si viveva in tempi diversi. Nel 1974 intervenne una modifica di questa norma e si precisò ancora una volta

che contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel codice non potesse essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto.

In questo momento sopravviene il fatto che, essendoci state dal 1970 al 1974 modifiche normative nel senso che si sono previsti termini di carcerazione anche per la fase successiva a quella istruttoria, la Corte costituzionale si è trovata in una strana situazione in base alla quale ha dovuto affermare che era logico prevedere il divieto fin tanto che non erano previsti termini per la fase successiva a quella istruttoria ma che, nel momento in cui si sono posti termini successivi a tale fase e, sempre con la logica del 1974, si è previsto un tetto massimo complessivo, si profila dunque una situazione (cui occorre porre rimedio) di disuguaglianza: potrebbe accadere, si è detto, che nei confronti di due imputati, soltanto in conseguenza del fatto che il giudice istruttore sia stato più o meno sollecito, uno debba continuare a rimanere in carcere a causa della tempestività nel deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio e contro questi quindi si prosegua dopo la fase istruttoria nella fase di primo grado e poi ancora in quella di secondo grado, mentre nei confronti dell'altro, nel cui processo il giudice istruttore non sia stato altrettanto sollecito, sopravvenga la scarcerazione, senza possibilità di reincarcerazione. È evidente quindi la situazione di disuguaglianza, peraltro puramente casuale. La Corte costituzionale ha ritenuto quindi, in quella circostanza, proprio per sanare tale disuguaglianza, di dover dichiarare l'illegittimità della norma in questione nella parte in cui non prevedeva la possibilità di reincarcerare colui il quale fosse stato scarcerato per decorrenza, nell'ambito del tetto complessivo. Siccome adesso questo tetto complessivo non c'è più, la norma perde la sua razionalità così come formalizzata dalla Corte costituzionale. Alla Camera dei deputati hanno preso atto di questa sopravvenuta irrazionalità, ma hanno considerato che entro certi limiti, e quindi al di fuori della logica della lamentata disuguaglianza *in peius*, fosse opportuno introdurre la possibilità di reincarcerazione e l'hanno collegata all'obbligatorietà.

Penso che oggi - e per questo sono d'accordo con il collega Martorelli - faremo cosa opportuna muovendoci nel senso di reintrodurre la razionalità conseguente al fatto che non vi è più il tetto complessivo, tenendo anche conto di quanto emerso in sede di dibattito alla Camera dei deputati in relazione alla necessità di avere comunque presente certe figure di delitto, restringendo però la previsione della obbligatorietà ad un *numerus clausus*, che è quello che viene qui proposto dall'emendamento del collega Martorelli.

Concludo dicendo che vi è questo sforzo per ridare razionalità alla norma e che vi è altrettanta presa d'atto della esigenza di tener conto di alcuni reati che destano allarme sociale e in questo senso mi sembra opportuno l'emendamento.

FILETTI. Vorrei osservare che con l'articolo 3 si vuol procedere alla sostituzione della norma contenuta nell'articolo 272 del codice di procedura penale e quindi a me sembra che la eccezione che si vuole apportare alla disciplina di carattere generale debba essere inclusa nell'articolo 3 e non nell'articolo 7. Concordo quindi con la nuova formulazione.

Mi permetto poi di osservare che, poichè modifichiamo un articolo del codice di procedura penale, non dovremmo far riferimento a leggi speciali e direi che per quanto concerne il richiamo che si vuol fare all'articolo 65 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, questa norma potrebbe essere inclusa alla fine del testo come norma finale oppure norma transitoria in quanto chi legge il codice di procedura penale dovrebbe trovare un testo disciplinante norme di carattere generale e non di carattere particolare e previste da leggi speciali.

PRESIDENTE. A parte questa eccezione, nel merito è favorevole all'emendamento Martorelli?

FILETTI. Sì, sono d'accordo con l'emendamento presentato dal collega Martorelli.

PRESIDENTE. Dal punto di vista tecnico mi permetto di dire che, pur apprezzando moltissimo questo suggerimento a non operare riferimenti a leggi speciali, purtroppo vi sono già in vari articoli del codice di procedura penale (basti ad esempio pensare all'articolo 165-ter) numerosi riferimenti del genere.

GALLO. Signor Presidente, voglio sottolineare che il suo «purtroppo» non possiamo dividerlo perchè molto spesso ci dimentichiamo dell'esistenza dell'articolo 16. Il codice non è una giustapposizione di norme una sull'altra, ma un testo che detta i principi generali e deve dettare tali principi anche con riferimento a leggi speciali. Quindi, una volta accolto, l'emendamento del senatore Martorelli ben venga nel codice di procedura penale in quanto contribuirà alla unità del sistema, anche in riferimento alle leggi speciali.

Volevo fare un'osservazione per quanto riguarda il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale. Tale sentenza è una delle più curiose in quanto alla fine del ragionamento fatto dai giudici della Corte - e non so fino a che punto se ne siano resi conto - vi era che il sistema dei termini veniva liquidato in quanto quando si pone un termine si crea implicitamente la possibilità di una disuguaglianza.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho già detto della contrarietà del Governo a quello che chiamerò l'emendamento Gallo.

Sull'emendamento presentato dal senatore Martorelli vorrei far osservare che, pur all'interno della logica distruttiva che viene qui assecondata, rispetto all'attuale situazione, a me pare paradossale che in una prospettiva che si vuole dichiarare di uscita dall'emergenza e dal diritto speciale, chi sa perchè invece di far riferimento ad un parametro generale come il mandato di cattura obbligatorio, si fa riferimento ad una elencazione stretta di reati che, neanche a farlo apposta, si risolvono in quelli di terrorismo. Sul piano di una valutazione giuridica, per esempio, mi piacerebbe sapere che differenza c'è tra una rapina e la bancarotta fraudolenta. Ho l'impressione, cioè, che in questo modo, anzichè descrivere un gesto di uscita da una situazione di emergenza, si continui in un indirizzo involutivo.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Mi associo alle dichiarazioni del Ministro.

MARTORELLI. A questo punto, avendo trasferito il nostro emendamento presentato all'articolo 7 in quello presentato all'articolo 3, non possiamo dare il voto positivo all'emendamento presentato dal senatore Gallo.

Il nostro emendamento all'articolo 3, accogliendo le giuste osservazioni del senatore Gallo, è stato razionalizzato nel suo complesso. Quindi, sull'emendamento presentato dal senatore Gallo, a nome del mio Gruppo, esprimo il voto di astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Gallo - che è quello che più si discosta dal testo predisposto dalla Sottocommissione - integralmente soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Martorelli tendente a sostituire, all'ultimo comma dell'articolo 3, le parole da: «Tuttavia il giudice istruttore...» in poi con la seguente nuova formulazione, che assorbe il testo di un successivo emendamento all'articolo 7: «Il giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura».

Come certamente i senatori ricordano, il senatore Martorelli ha presentato altri emendamenti all'articolo 3 sui quali, tuttavia, non è ancora intervenuto il necessario approfondimento.

Proporrei pertanto di accantonare, per il momento, la votazione di tale articolo e, conseguentemente, del successivo emendamento, sempre del senatore Martorelli, volto ad introdurre un articolo 3-*bis*.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 4.

Dopo l'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 272-*ter* (*Custodia cautelare dei minori*). - I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può disporsi che il minore sia affidato ad un ufficio di servizio sociale per i minorenni. Allo stesso modo può provvedersi con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria.

L'affidamento è revocato se il comportamento del minore per inosservanza della legge o delle prescrizioni imposte appare incompatibile con la sua prosecuzione. Cessa comunque al compimento della maggiore età dell'imputato. In quest'ultimo caso il giudice competente a decidere sulla scarcerazione può imporre all'imputato uno o più fra gli obblighi indicati nell'articolo 282; in ogni caso è fatto salvo quanto previsto dagli ultimi tre commi dell'articolo 272 e dall'articolo 292».

MARTORELLI. In sede di Sottocommissione, su questo articolo abbiamo già discusso l'emendamento presentato dal senatore Gozzini, assorbito da quello del Governo e così accolto dalla Sottocommissione stessa.

SALVATO. Secondo me l'articolo 4 così come è accoglie l'esigenza di una tutela maggiore dei minori. Tuttavia vorrei avere dei chiarimenti sul punto concernente l'affidamento al servizio sociale, misura che comunque nel complesso mi sembra positiva. Infatti al riguardo non vengono disciplinati i tempi, per cui - visto che abbiamo tristi esperienze in proposito - non si capisce se tale affidamento sia limitato solo al tempo della custodia preventiva o se sia legato ad una valutazione del servizio sociale. Forse non ho capito, ma tale questione mi sembra ancora aperta.

PRESIDENTE. Mi sembra, senatrice Salvato, che questo problema sia effettivamente esistente. Anch'io sono in dubbio circa l'interpretazione di questo articolo, soprattutto per quanto riguarda il terzo comma in cui è prevista la cessazione dell'affidamento al compimento della maggiore età dell'imputato. Tuttavia, secondo logica, tale affidamento dovrebbe cessare nel momento in cui si arriva al limite massimo della carcerazione cautelare.

Dunque il dubbio ha ragione di sussistere, soprattutto perchè c'è poi una clausola che potrebbe contenere altri motivi di cessazione. A tale riguardo forse è opportuno leggere gli ultimi tre commi dell'articolo 272 del codice di procedura penale: «Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili. Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare, entro i limiti complessivi della carcerazione preventiva, la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria. Allo stesso modo provvedono, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti nel quinto comma del presente articolo».

SALVATO. Il ragazzo può essere affidato al servizio sociale dai quattordici ai diciotto anni o dai sedici ai diciotto anni.

PRESIDENTE. Quindi è opportuno richiamare gli ultimi tre commi dell'articolo 272 del codice di procedura penale in cui è praticamente compreso il sistema conclusivo della carcerazione preventiva, mentre la scarcerazione per il superamento del termine massimo della custodia preventiva è sancita dai primi commi dello stesso articolo 272. Se volete potete proporre un emendamento.

SALVATO. Possiamo esplicitare che il termine massimo dell'affidamento può corrispondere al limite massimo della carcerazione cautelare.

PRESIDENTE. Dobbiamo porci un ulteriore problema. Nel procedimento relativo alla concessione della libertà provvisoria l'affidamento durerebbe addirittura fino alla sentenza definitiva. Vi è quindi una certa disparità perchè, al contrario, secondo l'articolo elaborato dalla Sottocommissione, l'affidamento cesserebbe, nel caso di scarcerazione automatica, nel momento in cui scatta il termine massimo di carcerazione cautelare generale per i minori.

MARTORELLI. Ma l'affidamento al servizio sociale non avviene in mancanza di genitori o di tutori affidabili, di persone cioè che potrebbero prendersi cura del minore?

SALVATO. Infatti nell'articolo c'è la formula «può disporsi». L'affidamento non è obbligatorio.

PRESIDENTE. Possiamo accantonare anche questo articolo 4.

GROSSI. Queste osservazioni erano già state fatte e - mi sembra - si incaricò un gruppo di colleghi di riscrivere il testo.

MARINUCCI MARIANI. Si trattava di un altro problema già risolto.

GROSSI. Vi è comunque un'altra questione. In quella sede non era emerso questo particolare relativo alla durata dell'affidamento. Era sorto invece il problema del coordinamento dell'emendamento del senatore Gozzini con il testo governativo per la questione relativa all'affidamento al servizio sociale.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'articolo 4 per riflettere anche in base a tutto il sistema previsto dagli articoli 25 e seguenti della «legge minorile».

RUFFINO. Prima di accantonare l'articolo, vorrei richiamare all'attenzione della Commissione un problema relativo al primo comma dello stesso.

Mi sembra che le proposte emerse circa una riduzione della metà del termine di custodia cautelare per i minori di anni diciotto e di due terzi per i minori di anni sedici sia eccessiva per cui sottopongo alla

Commissione una considerazione, se non sia cioè opportuno parlare della riduzione di un terzo per i reati commessi dai minori di anni diciotto e di un mezzo per i reati commessi dai minori di anni sedici.

TEDESCO TATÒ. Rispetto la sua opinione, collega Ruffino, e posso comprendere la preoccupazione che la muove, visto che anche i minori sono coinvolti in reati molto gravi. Tuttavia mi convince il tetto stabilito dal Governo per una ragione di politica penale.

Credo che conveniamo tutti sul fatto che per quanto riguarda i minori la carcerazione è intanto dal punto di vista rieducativo molto discutibile come sanzione, per di più quella cautelare è doppiamente distruttiva. La carcerazione in genere sortisce l'effetto opposto alla rieducazione, quindi questa materia non può essere oggetto delle valutazioni che facciamo per i maggiori di età. Anche se non propongo di andare oltre il tetto stabilito, si tratterebbe semmai di introdurre altri correttivi come quello dell'affidamento.

RUFFINO. Però sappiamo che i servizi sociali per i minorenni sono inesistenti.

TEDESCO TATÒ. Il minore è tutta un'altra cosa rispetto all'adulto e, ad esempio, un correttivo potrebbe essere rappresentato dalle cooperative di lavoro.

PRESIDENTE. Mi sembra che la materia di questo articolo susciti una problematica che necessita di ulteriori approfondimenti.

Proporrei pertanto, per il momento, di accantonarne la discussione. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 5, del quale do lettura nel testo della Sottocommissione:

Art. 5.

L'articolo 432-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 432-bis. - (*Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare*). - Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra più imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessità del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.

La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'hanno determinata».

È approvato.

Art. 6.

Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: «nel quinto comma dell'articolo 272», sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 272-bis e 272-ter».

TEDESCO TATÒ. Formalmente, l'articolo 272-ter non è ancora stato approvato.

PRESIDENTE. Giustamente, non essendo ancora stato approvato l'articolo 272-ter del codice di procedura penale di cui all'articolo 4 poc'anzi accantonato, dobbiamo accantonare anche l'esame dell'articolo 6.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 del quale dò lettura nel testo della Sottocommissione:

Art. 7.

I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Il Comitato ristretto aveva proposto il sistema automatico al quale opportunamente si è riferito un attimo fa il senatore Russo in base al quale cadeva l'ultimo comma. È stato poi proposto un emendamento che, sempre in sede di Comitato ristretto, abbiamo accettato e che va formulato nel testo di cui ha dato lettura il Presidente.

GALLO. Vorrei presentare un emendamento volto ad aggiungere un secondo comma all'articolo 7 del seguente tenore: «L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Abbiamo già parlato espressamente del problema sollevato da questo emendamento; siccome si ripristina il testo della Camera, è assolutamente inutile aggiungere tale comma perchè restano valide le ragioni per le quali decidemmo di eliminarlo.

Credo che sia sbagliato adesso preoccuparsi del fatto che, omettendo questo passaggio, nasca chissà quale complicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Gallo.

È approvato.

RUSSO. Davanti all'approvazione dell'emendamento desidero ricordare le ragioni per cui la Sottocommissione aveva ritenuto di non accoglierlo nel suo testo.

Si tratta di un ragionamento di tipo sostanzialistico.

In effetti, non basta introdurre dei controlli che poi rimangono soltanto formali. Questo perchè il Tribunale della libertà essendo una sezione di un tribunale comune, quindi con un suo carico ordinario di lavoro, e dovendo trattare i delicati problemi attinenti ai reclami ed agli appelli in materia di libertà personale, nel momento in cui venisse gravato (parlo in particolare dei tribunali dove il fenomeno della criminalità organizzata è più intenso), dovendo trattare più di un caso in cui il giudice istruttore ritiene necessaria la proroga, si troverebbe di fronte ad una mole di lavoro abbastanza elevata, con l'onore di dover leggere tutte le istruttorie e quindi solo al termine di questa fatica poter esprimere motivatamente e sensatamente la propria autorizzazione alla proroga.

Su un piano pratico avevamo ritenuto non attuabile questo lavoro da parte del tribunale della libertà, a meno di non illudersi che un controllo del tutto superficiale serva ad acquietare, in fondo, le coscienze. La difficoltà tecnica di questo articolo, come formulato, è che non è previsto un termine entro il quale il tribunale della libertà dovrebbe esaurire questo lavoro. Quindi, teoricamente, gli atti potrebbero essere trattenuti per periodi anche piuttosto congrui, nè è stato possibile articolare un termine perchè il tutto dipende dal carico ordinario di lavoro di questa sezione del tribunale, e dalla mole degli atti che vengono inviati.

Abbiamo anche ricordato - mi sembra che l'avessi fatto io - che oggi non la moda, ma le necessità del processo penale ci pongono di fronte ai cosiddetti maxiprocessi, che appartengono anche alla tradizione della lotta al terrorismo. Quindi la nostra formulazione non è meno garantista, ma tiene presenti difficoltà pratiche che, secondo me, ancora adesso non dovremmo trascurare.

In conclusione, per non ritornare sull'argomento, dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 7 come risulta modificato.

PRESIDENTE. Preannuncio la mia astensione per le stesse ragioni ora esposte dal senatore Russo, che mi avevano portato a ritenere automatico il prolungamento in questione, una volta esso fosse ritenuto necessario.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 8.

Nell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

«La libertà provvisoria, tuttavia, non può essere concessa a chi è imputato:

a) di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo;

b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422 e 575 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza o minaccia è commessa con armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o che non sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività».

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono abrogati.

L'articolo 8 ci porta nel campo della libertà provvisoria, ed ho bisogno di un chiarimento, perchè vorrei sapere, in relazione ad esso, che fine fa la «legge Reale».

BATTELLO. Volevo porre anch'io questo problema perchè, secondo la previsione contenuta negli articoli 8 e 27 del disegno di legge, abroghiamo l'articolo 1 della «legge Reale».

PRESIDENTE. I reati esclusi dalla concedibilità della libertà provvisoria sono un numero più grande di quello che si propone con questo articolo. Per tali reati, anche i peggiori, vi è la clausola della «legge Reale» secondo cui, quando lo stato di salute del detenuto è così grave da essere incompatibile con il protrarsi della detenzione, può essere concessa la libertà provvisoria.

Vorrei sapere se vogliamo sopprimere o mantenere tale clausola.

RUSSO. Abbiamo previsto che gli arresti domiciliari potevano essere stabiliti anche per questo tipo di reati e che quindi lo stato di salute avrebbe influito sulla concessione dell'arresto domiciliare anche nel caso di reati in cui la libertà provvisoria era vietata.

PRESIDENTE. Allora è inteso che vogliamo disfarcì di questo sistema che viene sostituito con quello della libertà provvisoria.

SALVATO. Mi sembra di capire, signor Presidente, che lei, invece, propone di ripristinare il sistema precedente.

PRESIDENTE. Propongo di considerare questo problema perchè è serio. Il senatore Russo ci spiega che non ce ne siamo dimenticati ma che abbiamo ritenuto di risolverlo con l'istituto dell'arresto domiciliare.

BATTELLO. La situazione che prevede sia l'istituto della libertà provvisoria sia quello degli arresti domiciliari contempla la possibilità tanto della libertà provvisoria per motivi di salute quanto degli arresti domiciliari anche in caso di mandato di cattura obbligatorio; ciò secondo l'interpretazione della Corte di cassazione.

Siamo liberi di modificare la normativa vigente ma dobbiamo renderci conto che arretriamo rispetto ad essa.

PRESIDENTE. Basterebbe che noi trapiantassimo, nel momento in cui decidiamo di operare tale scelta, l'articolo 1 della «legge Reale» in questo articolo 8.

RUSSO. Faccio presente che tale problematica è parte anche del testo della Camera che prevede la concedibilità della libertà provvisoria con tali esclusioni.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Nel testo governativo era prevista la ragione di salute, che consentiva la libertà provvisoria in tali casi. La Camera ha escluso tale previsione approvando un emendamento presentato dal Gruppo comunista. In quel caso si doveva ricorrere agli arresti domiciliari.

TEDESCO TATÒ. Nel momento in cui inseriamo nel codice quello che invece nella «legge Reale» aveva incidenza sul sistema della legge penale ma non era una norma di codice, non possiamo non introdurre tutti gli aspetti del problema compresa quindi questa specifica ipotesi della salute.

GALLO. Basterebbe dire all'articolo 8: «La libertà provvisoria, tuttavia, non può essere concessa salvo si tratti di persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione a chi è imputato». In questo modo anche il motivo di salute verrebbe inserito.

PRESIDENTE. Senatore Gallo, mi pare che non ci sia ancora una discussione approfondita sul merito, cioè per stabilire se vogliamo mantenerlo oppure no. Il problema della collocazione è un problema secondario.

GALLO. C'è da parte nostra un consenso. Mi pare d'aver sentito che non vi sia la volontà di fare passi indietro.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il nostro testo iniziale, che faceva l'elencazione dei casi di esclusione, aveva un ultimo comma che diceva così: «Anche nei casi di cui al secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentano le cure necessarie nello stato di detenzione».

GALLO. Forse, il testo del Governo è più snello rispetto al mio e potrebbe essere inserito come comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Questa proposta può essere formalizzata come proposta del relatore?

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Senz'altro. Potremmo inserire all'articolo 8 questo nuovo comma prima dell'ultimo.

PRESIDENTE. Il relatore, quindi, fa propria la proposta di inserire all'articolo 8, prima dell'ultimo, il seguente comma: «Anche nei casi di

cui al secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo così emendato.

È approvato.

Art. 9.

L'articolo 277-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 277-bis. - (*Facoltà di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la libertà provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari*). - Il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e in deroga all'articolo 253, con decreto motivato, può disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato di cattura o di concedere la libertà provvisoria quando si tratta di imputati minori degli anni diciotto al momento della commissione del fatto, ovvero quando ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto anche conto della custodia cautelare già sofferta, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena.

BATTELLO. Il grande pregio di questo articolo è di farvi rientrare anche le ipotesi dell'articolo 8 dell'ultima legge sull'emergenza che paradossalmente era così estensiva nel concedere il beneficio, ma limitatamente ad un numero chiuso di reati, mentre in questo caso il principio viene generalizzato.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Martorelli ha proposto un emendamento destinato ad aggiungervi un secondo comma del seguente tenore: «La libertà provvisoria può inoltre essere concessa, dopo la chiusura dell'istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entità del fatto e all'entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, valutata la custodia preventiva già sofferta, tenuto conto dell'articolo 254, secondo comma, del codice di procedura penale».

MARTORELLI. Questo emendamento introduce un principio che influisce nella delega per il nuovo codice di procedura penale: il principio cioè per il quale la libertà provvisoria, una volta chiusa l'istruttoria, non essendovi più ragione di inquinamento delle prove o

ragioni attinenti alla raccolta delle prove, può essere concessa quando al giudice istruttore la custodia non appare proporzionata al fatto (è un principio di origine generale) e quando l'entità della sanzione viene valutata dal giudice istruttore, con una valutazione *ex ante*, di entità modesta. Come dicevo prima, è un principio di ordine generale che trova attuazione attraverso diversi tipi di applicazione, ma che comunque vuole introdurre un'importante novità nel nostro sistema, ossia la custodia cautelare che è comunque un fatto eccezionale. Tale eccezionalità viene meno quando appunto manca una corretta proporzione tra custodia cautelare e sanzione prevista, comunque di entità modesta, tenuto conto della custodia preventiva sofferta.

Questo è un principio desumibile dall'oggetto della delega per il nuovo codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Solo per pura forma dobbiamo cambiare la penultima riga con «valutata la custodia cautelare».

FILETTI. Sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento e propongo che in sede di coordinamento sia incluso come quarto comma dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Quindi là dove ci si occupa della libertà provvisoria.

FILETTI. Là dove ci occupiamo della concessione della libertà provvisoria.

PRESIDENTE. Senatore Filetti, solleverei qualche riserva perchè certamente non è meravigliosa la collocazione proposta: lì sono previsti i reati esclusi, qui invece c'è il tipo di provvedimenti che adotta il giudice.

FILETTI. Mi pare che nel terzo comma abbiamo detto diversamente e quindi collocherei lì l'emendamento del senatore Martorelli.

MARTORELLI. Nel titolo dell'articolo introduciamo questo argomento.

RUFFINO. Vorrei chiedere una spiegazione al collega Martorelli. Che cosa significa in questa norma il «tenuto conto dell'articolo 254, secondo comma, del codice di procedura penale»?

PRESIDENTE. Sono le famose ragioni per cui si può emettere o meno il mandato di cattura facoltativo. Esse sono state già richiamate altre volte e sono appunto riportate dal secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

RUFFINO. A me sembra che il sistema da noi predisposto sia contraddittorio rispetto al resto dell'articolo perchè si dice che la libertà provvisoria può essere concessa tenuto conto della modestia dei fatti, della pena cautelare già sofferta e poi si fa riferimento al secondo comma dell'articolo 254. È una limitazione della possibilità di

concedere la libertà provvisoria? Questa, senatore Martorelli, mi pare una contraddizione.

MARTORELLI. A me non sembra tale.

FILETTI. Possiamo togliere le parole «valutata la custodia preventiva».

TEDESCO TATÒ. Se introduciamo una deroga, poi come facciamo a reintrodurre il principio generale come specificazione della deroga stessa?

RUSSO. Non vorrei apparire il difensore ad oltranza del testo predisposto dalla Sottocommissione, però ricordo a tutti che abbiamo lavorato per oltre quaranta ore su di esso meditando anche i particolari e il più delle volte con l'ausilio efficace del Ministro.

Questa formula mi lascia perplesso. Già avevo evidenziato qualche dubbio nel testo approvato dalla Sottocommissione là dove si dice che il giudice istruttore può valutare che la pena non superi la durata della custodia cautelare. È un giudizio prognostico affidato ad un organo nel cui compito specifico rientra tutt'altro che tale valutazione.

Ad ogni modo fui brutalmente messo in minoranza a questo riguardo e non ho insistito, ma oggi mi trovo di fronte ad una formula la cui vastità e indeterminatezza sono tali da affidare a quei giudici - di cui spesso ci lamentiamo quando, applicando la legge sui pentiti, concedono quelle libertà provvisorie di cui tanto si parla - un potere discrezionale che secondo me sfugge a qualsiasi tipo di controllo, perchè valutare se non ci sia proporzione tra arresto ed entità del fatto significa dismettere le vesti di giudice istruttore e vestire quelle non del presidente della sezione, ma dell'intero collegio.

MARTORELLI. Tenga conto del fatto che tutto ciò attiene alla fase che segue l'istruttoria.

RUSSO. Ma un principio elementare della nostra procedura è che al giudice istruttore spetta una *semiplena probatio*, ossia quel tanto di valutazione della prova che attiene al mestiere di raccoglitore della prova stessa. Quando questo giudice sarà autorizzato a valutare non solo l'entità potenziale e futura della pena, ma addirittura la proporzione tra - ecco dove insisto, sull'indeterminatezza dell'espressione - «l'entità del fatto» e la custodia cautelare, rimango leggermente spaventato e mi domando se questa non sia la portata per qualsiasi tipo di valutazione abnorme.

La logica di questa normativa nel codice vigente - e in fondo anche nella modifica da noi introdotta - sta nel fatto che ancoriamo il giudizio a dei dati piuttosto obiettivi (per esempio una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale ancora si riallaccia ad un minimo di obiettività di giudizio), ma questo non è più vero nè quando il giudice istruttore deve valutare la quantità di pena nè, come nella specie, quando deve valutare che non vi sia sproporzione con l'entità del fatto. Per questi motivi annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere qualcosa. In linea di massima sono molto propenso a concedere la possibilità di ottenere la libertà provvisoria e sarei per l'abbattimento di tutti i divieti concernenti tale materia, però devo riconoscere che il tipo di valutazioni qui fatte mi richiama proprio alla legge eccezionale sui pentiti e a quell'altro disegno di legge che i deputati socialisti hanno presentato alla Camera per i pentiti della mafia o comunque di altri reati in cui la libertà provvisoria è il grande prezzo che viene pagato a persone da cui vogliono ottenere determinate cose.

Mi richiamo ad una dinamica dei poteri del giudice istruttore assai diversa da quella del sistema vigente, perciò non dico che voterò contro questo emendamento ma certamente mi asterrò perchè ho delle grandissime perplessità in proposito. Mi asterrò perchè sono un sostenitore della larga possibilità di libertà provvisoria e sono stato uno dei fautori - anche se non ero in Parlamento in quel momento - della «legge Valpreda»; sostengo che essa doveva essere approvata molto tempo prima, almeno da vent'anni.

Quindi per questa concezione che ho dell'istituto della libertà provvisoria mi astengo: altrimenti, per le ragioni prima specificate, sarei stato contrario all'emendamento presentato.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Ho già espresso il mio parere contrario e faccio mie le motivazioni del senatore Russo. Questo emendamento mi sembra una forzatura che non sta in piedi e che coinvolge valutazioni da parte del giudice istruttore che al giudice istruttore stesso non competono. Avendo istruito il processo dal momento dell'arresto, ciò gli ha consentito di valutare anche le possibilità di concedere la libertà provvisoria e allora si apre un distinguo stridente, allora qui c'è una contraddizione tra il fatto di un diniego da parte del giudice della libertà provvisoria, là dove essa poteva essere concessa, e la sua concessione sulla base di valutazioni che non possono essere anticipate da un giudice che si è già spogliato del processo.

GALLO. Personalmente sarei favorevole all'emendamento purchè fosse sostituita all'espressione: «non proporzionata all'entità del fatto...» l'espressione: «non proporzionata all'entità del fatto e all'entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, considerata la custodia cautelare già sofferta», sopprimendo il richiamo a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

MARTORELLI. Noi aderiamo.

PRESIDENTE. A seguito delle proposte di modifica emerse nel corso del dibattito, il testo dell'emendamento del senatore Martorelli potrebbe allora essere formulato come segue: «La libertà provvisoria può inoltre essere concessa, dopo la chiusura dell'istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entità del fatto e all'entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, considerata la custodia cautelare già sofferta».

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento. Vorrei solo fare una domanda: come farà il giudice istruttore, chiusa l'istruttoria, ad assumere provvedimenti? Io non lo so.

GALLO. La chiusura dell'istruttoria si ha prima dell'emissione dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Direi che si ha proprio con la fase di deposito di cui all'articolo 372 del codice di procedura penale.

DI LEMBO. Esprimo parere contrario a quest'emendamento per due motivi. Il primo motivo è che mi convince quanto detto dal senatore Russo, il secondo motivo è che ritengo - dal momento che si è fatta una Sottocommissione - che tutte queste ipotesi siano state valutate visto che si è arrivati, di comune accordo, a proporre un testo alla Commissione.

Pertanto, ritengo poco serio, mi si perdoni questa valutazione, avanzare obiezioni e proposte in questa sede, dal momento che già nella Sottocommissione, con un lungo lavoro, queste ipotesi sono state valutate.

SALVATO. Voglio esprimere a nome del mio Gruppo voto favorevole. Ciò anche perchè con questo articolo si fa un'anticipazione del nuovo codice di procedura penale. La formulazione da noi proposta ricalca proprio un articolo del progetto sul quale alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, ma credo anche in questa, ci fu un'ampia convergenza.

Credo si tratti di un'anticipazione avente un notevole significato, anche perchè rispetto alla custodia cautelare si consente al giudice di valutare l'eventuale concessione della libertà provvisoria in modo più fondato, avendo particolare riguardo alla gravità del fatto. Rispetto alla questione sollevata dal collega mi permetto di fare un'osservazione. Certo, i lavori della Sottocommissione sono molto più importanti per avere testi unificati quando vi siano più proposte e, come in questo caso, si richieda un esame molto articolato e complesso, così come è stato fatto e siamo grati ai componenti della Sottocommissione per il lavoro che con tanta pazienza hanno svolto.

Detto questo vorrei aggiungere che rimane non solo la libertà, ma il diritto-dovere dei singoli Gruppi di portare anche un loro specifico contributo. Qualora si tratti poi di questioni come queste, sulle quali si è avuta un'ampia convergenza anche in sede di discussione, credo si tratti di passi avanti che (almeno nella valutazione di coloro che hanno espresso un voto favorevole) tutti dovremmo valutare in maniera positiva. La sede redigente, certo, pone questi problemi, ed è una sede che credo abbiamo scelto anche per brevità di discussione e, d'altra parte, il lavoro che stiamo ora svolgendo dimostra come ciò possa essere un fatto concreto.

Rispetto alla questione specifica, è indubbio che la sede redigente comporta delle limitazioni, ma proprio perchè si tratta di un provvedimento così importante e proprio perchè quando il testo andrà all'esame dell'Aula non potranno essere apportati emendamen-

ti, a noi è sembrato opportuno avanzare in questa sede tutte le proposte di modifica che sono state in questi giorni oggetto di ulteriori riflessioni.

GALLO. Volevo dire, avendo partecipato ai lavori della Sottocommissione, che non ho mai ritenuto che il lavoro di quest'ultima si dovesse tradurre in un'espropriazione dei poteri della Commissione in seduta plenaria. Non mi sento, quindi, assolutamente menomato nel lavoro svolto dal fatto che vengano apportate modifiche che, tutto sommato, rientrano nel solco centrale del lavoro svolto. Si tratta di perfezionamenti che ringrazio, perciò, i colleghi di voler apportare.

FILETTI. Mi richiamo all'osservazione fatta dall'onorevole Ministro il quale ha evidenziato il problema di come possa il giudice istruttore adottare un provvedimento dopo essersi spogliato dell'istruttoria.

Propongo, allora, che vengano sostituite le parole: «dopo la» con le parole: «all'atto della chiusura dell'istruttoria».

PRESIDENTE. Questa proposta modificherebbe il testo dell'emendamento nel seguente modo: «La libertà provvisoria può inoltre essere concessa, all'atto della chiusura dell'istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entità del fatto e all'entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, considerata la custodia cautelare già sofferta». Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Martorelli testè letto, aggiuntivo di un nuovo comma dell'articolo 9.

È approvato.

FILETTI. Propongo di inserire tale emendamento come quarto comma dell'articolo 8. Possiamo comunque affrontare il problema in sede di coordinamento.

TEDESCO TATÒ. Desidero spezzare una lancia in favore di quanto ha detto il senatore Filetti, soprattutto in considerazione del fatto che la rubrica dell'articolo 277 del codice di procedura penale è intitolata «Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria». Concordo comunque sull'affrontare tale questione in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. La facoltà di concedere la libertà provvisoria è prevista anche nell'articolo 9.

TEDESCO TATÒ. È prevista in casi particolari nei confronti dei minori; l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Martorelli non è un caso particolare ma un'ipotesi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine stabilito dalla legge e, quando un termine non è stabilito, senza ritardo. In quest'ultimo caso se l'interrogatorio dell'imputato non avviene entro venti giorni dall'arresto, l'imputato deve essere scarcerato, salvo il caso di suo impedimento assoluto ad essere interrogato, del quale il giudice dà atto con decreto. Il termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione dell'amministrazione carceraria, che deve provvedervi senza ritardo, della cessazione dell'impedimento, o comunque accerta la cessazione stessa».

Questo articolo è stato oggetto di ampia discussione nel Comitato ristretto.

A tale articolo il senatore Martorelli ha presentato due emendamenti, il primo dei quali tendente a sostituire le parole «20 giorni» con le altre «15 giorni»; l'altro emendamento tende ad aggiungere al primo comma, dopo le parole «senza ritardo» le parole «e comunque dando la preferenza agli imputati in stato di custodia».

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Non riesco a capire il senso di quest'ultimo emendamento: perchè «preferenza» al posto di «precedenza»? Mi sembra inutile.

PRESIDENTE. Tende ad inserire un sistema ordinatorio dell'attività del giudice nei processi.

MARTORELLI. Sono disponibile a ricercare la formulazione migliore, ripristinando anche la dizione della Camera che dice: «Se vi sono imputati in stato di custodia cautelare, essi hanno la precedenza sugli altri...».

TEDESCO TATÒ. Se vi sono imputati in stato d'arresto, essi hanno la precedenza. Mentre l'attuale primo comma prevede tale precedenza, nel testo che stiamo discutendo, che è una riscrittura del primo comma, tale previsione scompare. Si tratta quindi di una reintegrazione del primo comma.

PRESIDENTE. Mi domando perchè non possiamo mantenere l'articolo 365 del codice di procedura penale nel suo testo attuale.

GALLO. Chiedo perdono se pongo una questione di forma, ma mi pare che un'osservazione fatta dal Ministro sia giusta. Quello al nostro esame è un testo riguardante la custodia cautelare e allora la formula codicistica attuale, secondo la quale il fatto che vi siano imputati in stato d'arresto sembra essere una mera eventualità, mi sembra impropria.

Adotterei invece un testo che mi sembra più corretto, stabilendo che: «gli imputati in stato d'arresto hanno la precedenza sugli altri», eliminando il condizionale che non è più aderente al testo.

PRESIDENTE. Senatore Gallo, faccio presente che il testo della Camera che avevamo deciso di adottare non parla più di imputati in stato d'arresto, come il codice, ma prende in considerazione l'ipotesi che vi siano imputati in stato di custodia cautelare.

GALLO. In tal caso questi ultimi hanno la precedenza sugli altri.

PRESIDENTE. Hanno la precedenza sugli altri e debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre 15 giorni.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Vorrei sapere come si legge il seguito di questo articolo.

PRESIDENTE. Potremmo trovare una formula per precisare che l'imputato deve essere scarcerato se l'interrogatorio non avviene entro quindici giorni dall'arresto, salvo il caso di suo impedimento assoluto ad essere interrogato e del quale il giudice dà atto con decreto.

BATTELLO. Il codice parla di coloro che sono in stato di arresto mentre noi mettiamo custodia cautelare. Se nel codice entra la dizione «custodia cautelare», potrebbe sorgere il problema, sofisticato ma qualche volta consistente, di quando inizia la custodia cautelare, cioè se l'arresto è da considerare precautela o custodia cautelare.

PRESIDENTE. La custodia cautelare è anche quella che deriva dall'arresto in flagranza.

BATTELLO. Siccome alcuni affermano che un conto è la precautela e un altro è la custodia cautelare, mi sono posto questo dubbio.

PRESIDENTE. Vorrei dire che oggi come oggi abbiamo modificato solo la terminologia mettendo custodia cautelare al posto di custodia preventiva e carcerazione cautelare al posto di carcerazione preventiva. Però, nel sistema attuale, mi pare vi sia sempre carcerazione cautelare e preventiva qualunque sia il titolo: per la flagranza, per chi è sottoposto a ordine di arresto e così via. Non mi pare vi siano dubbi sul fatto che si tratti comunque di custodia cautelare. Quindi la Commissione ritiene che nel termine custodia cautelare rientri qualsiasi tipo di custodia ivi compreso l'arresto in flagranza o addirittura il fermo.

Ricordando che l'emendamento presentato dal senatore Martorelli ristabilisce sostanzialmente il testo trasmesso dalla Camera dei deputati riducendo però a quindici giorni il termine entro il quale il giudice è tenuto ad interrogare l'imputato in stato di detenzione, do la parola al relatore e al Ministro affinché esprimano il proprio parere su tale emendamento.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Alla luce delle proposte di modifica del senatore Martorelli e di quanto emerso dal dibattito il testo dell'articolo 10 potrebbe essere, a mio avviso, così formulato:

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine previsto dalla legge e, quando un termine non è previsto, senza ritardo. Gli imputati in stato di custodia cautelare hanno la precedenza sugli altri e debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre quindici giorni dall'arresto. Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato, salvo il caso di suo impedimento assoluto ad essere interrogato, del quale il giudice dà atto con decreto. Il termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione dall'amministrazione carceraria, che deve provvedervi senza ritardo, della cessazione dell'impedimento, o comunque accerta la cessazione stessa».

Non facendosi osservazioni, lo metto ai voti.

È approvato.

In considerazione dell'ora tarda, se non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 20,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT. ETTORE LAURENZANO